

Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC

il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 a firma congiunta del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Ministro della Salute;

Visto il DPCM del 1 marzo 2020 recanti misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;

Visto che nel territorio della Regione Veneto si sono verificati finora 223 casi conclamati di contagio e che la diffusione interessa anche aree contigue al territorio regionale;

Considerato che ad oggi nella Regione FVG sono stati accertati 6 casi di contagio in gran parte riconducibili ad attività legate ad attività di formazione;

Tenuto conto che in assenza di immediate ulteriori specifiche misure di contenimento non può escludersi il coinvolgimento di più ampi ambiti del territorio regionale;

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Sentito in data odierna il Ministero della Sanità;

Art. 1

(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

- 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.
- 2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:
 - a) Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università; sospensione dei servizi educativi dell'infanzia, delle attività di formazione superiore, dei corsi di formazione professionale, dei master. Sono esclusi i medici in formazione specialistica, i tirocinanti delle professioni mediche e sanitarie, le attività individuali di ricerca. Rimangono attivi tutti i percorsi formativi svolti a distanza;
 - b) Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.
 - c) Le strutture sanitarie intermedie, (quali RSA), le residenze protette per anziani e le strutture socio-assistenziali dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti.

Art. 2

(Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 08.03.2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Copia dell'ordinanza viene inviata i prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Palmanova, 01 marzo 2020

Il Presidente

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

dott. Massimiliano Fedriga